

Federazione Italiana Tennistavolo Prot. n 1493 11/04/2019

Giustizia Sportiva

Pos.5/2019

DECISIONE N. 2/2019 IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI

Presidente

Avv. Giuseppe MATANO

Componente

Avv. Antonio AMATO

- Componente

Riunito nella Camera di Consiglio in data 11 aprile 2019 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 5/2019, nei confronti del tesserato Grigory Vlasov per la violazione degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia, 6 comma 7 e 31 comma 7 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale e 1.1.5 del Regolamento Attività a Squadre Parte Specifica, nonché nei confronti della SSD Milano Sport per la violazione dell'art. 2 e 9 a titolo di responsabilità oggettiva del Regolamento di Giustizia

- Acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- Sentito il Sostituto Procuratore;
- Preso atto della richiesta di patteggiamento formulata a verbale dalla SSD MILANO
 SPORT TT e della congruità riconosciuta dal Sostituto Procuratore;

ha pronunciato il seguente dispositivo

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- Di omologare il patteggiamento raggiunto tra le parti con l'applicazione a carico dell'SSD MILANO SPORT TT della sanzione della penalizzazione nel punteggio di n. 2 punti (due) dalla attuale classifica del campionato di serie A1 maschile e dell'ammenda di € 700,00 (settecento);
- Di infliggere all'atleta Grigory Vlasov la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

MANDA

La Segreteria Federale per gli adempimenti e le comunicazioni di rito Così deciso in Roma, 11 aprile 2019

Il Presidente

Il componente

Il componente

Avv. Eraldo Liberati

Avv. Giuseppe Matano

Avv. Antonio Amato

ITTF • ETTU

SPORTIVA NAZIONALE
RECENSORATIZ
COAL COMP

Pederazione Sportiva

Peralimpica riconosciuta dal

Comitato Italiano Paralimpico